**CODICE ETICO**

**PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO IN LOCALITÀ GIARDINETTO AL CIVICO 8 - PIANO TERRA, FOGLIO 28, P.LLA 19 SUB1**

**PARTE PRIMA**

**Art. 1 – Disposizioni generali relative alla parte I**

1. Chi intenda concorrere alle gare d’appalto o alle negoziazioni per contratti di lavori, forniture e servizi del Comune di Orsara di Puglia deve attenersi alle regole di comportamento del presente codice etico.

2. Le stesse regole di comportamento e prescrizioni valgono per gli appaltatori, subappaltatori e per chiunque intenda, subentrare, anche in parte, nei contratti di lavori, forniture e servizi del Comune.

3. Il presente codice etico costituisce parte integrante delle offerte presentate al Comune di Orsara di Puglia per le gare d’appalto o negoziazioni di cui sopra.

**Art. 2 – Dovere di correttezza**

1. I soggetti indicati all’art. 1 devono agire nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune di Orsara di Puglia e di correttezza professionale e lealtà nei confronti degli altri soggetti concorrenti durante la gara d’appalto e nel corso delle trattative contrattuali.

**Art. 3 – Concorrenza**

1. In particolare i soggetti indicati all’art. 1 devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato “contenute nella legge 287/1990.

2. Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri:

a) *qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell’aggiudicazione della gara, ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi;*

b) *qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell’appalto o di stipulazione del contratto;*

c) *qualunque accordo sulle altre condizioni dell’offerta diretto a condizionare l’aggiudicazione o l’esito della trattativa contrattuale.*

**Art. 4 – Collegamenti**

1. I soggetti concorrenti non devono avvalersi dell’esistenza di forme di controllo o di collegamento con altri soggetti concorrenti di cui all’art. 2359 codice civile né devono avvalersi dell’esistenza di altre forme di collegamento sostanziale che possano comunque influenzare l’esito della gara.

**Art. 5 – Rapporti con gli uffici comunali**

1. I soggetti indicati nell’art. 1 devono astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto ai dipendenti comunali che gestiscono o promuovono appalti o trattative finalizzate alla stipulazione di contratti di lavori, forniture o servizi.

**Art. 6 – Dovere di segnalazione**

1. I soggetti indicati nell’art. 1 devono segnalare al Comune di Orsara di Puglia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e della trattativa da parte di ogni altro concorrente o interessato, di cui vengano comunque a conoscenza.

2. I soggetti indicati nell’art. 1 segnalano, altresì, qualsiasi richiesta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto, da parte dei dipendenti comunali che gestiscono o promuovono appalti o trattative per contratti di lavori, forniture e servizi.

**Art. 7 – Mancata accettazione**

1. La mancata allegazione di una copia del presente codice etico alla documentazione di gara, copia debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, comporta l’automatica esclusione dalla gara.

2. Una copia del presente codice etico sottoscritta per accettazione deve essere consegnata all’ufficio comunale da chiunque intenda stipulare con il Comune di Orsara di Puglia contratti relativi a lavori, servizi o forniture.

**Art. 8 – Violazione delle norme del codice etico**

1. L’accertamento di violazioni alle norme del presente codice comporta l’esclusione dalla gara o decadenza dall’aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno patrimoniale derivato al Comune per effetto dell’inadempimento agli obblighi assunti con l’accettazione del codice.

2. Qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la stessa rappresenta causa di risoluzione del contratto per colpa.

**Timbro e firma del Legale Rappresentante**